



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI SANT'AGNELLO (NA)

SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE IN SEDE GIUDIZIALE E

STRAGIUDIZIALE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemilasedici--

il giorno

del mese di

nella sede comunale di Sant'Agnello, sono presenti:

- da una parte il dott. Aniello Gargiulo nato a Sant'Agnello il 10/01/1955 il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Sant'Agnello, nella sua espressa qualità di Funzionario Direttivo della T.U.O.C., giusto Decreto sindacale prot. n. 21456 del 24/11/2015--

- dall'altra parte lo Studio legale Avv. ERIK FURNO, con sede in Napoli, alla Via Cesario Console n. 3--

P.IVA: 07865860634 – C.F.: FRNRKE53B03F162I--

PREMESSO:

- CHE con determina n. 35 del 10/02/2016 si procedeva, tra l'altro, in attuazione di quanto disposto con delibera di G.C. n. 6 del 10/01/2013, ad indire procedura comparativa ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di assistenza legale in sede giudiziale e stragiudiziale nel contenzioso tributario, per la durata di mesi 12;

- CHE con determina n. __ del __/__/2016 si procedeva, tra l'altro:

- ad approvare i verbali n. 1 e n. 2 redatti in data 03/03/2016 e 04/03/2016

relativi alla selezione per l'affidamento del servizio in oggetto con il quale

si procedeva all'aggiudicazione a favore dello Studio Legale Avv. Erik

Furno;

- ad approvare lo schema di contratto;

- a dare atto che la relativa copertura contabile è già stata prenotata con

determina n. 35 del 10/02/2016 con imputazione contabile al CAP 12501

– Codice Siope 1331, così ripartita per EE.FF.:

- Anno 2016 € 8.333,30 – Impegno di spesa n. 2016-123;

- Anno 2017 € 1.666,70 – Impegno di spesa n. 2017-25;

- a precisare che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n.

136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, art 7, comma 4, è stato rila-

sciato il seguente codice CIG: Z29186BF9C dall'Autorità Nazionale Anti-

corruzione ANAC e che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della sopra ri-

chiamata normativa, il citato Studio Legale dovrà presentare, ai sensi del

comma 7 di detta Legge, la dichiarazione di attivazione del conto corren-

te dedicato.

Tutto ciò premesso, approvato e ritenuto quale parte integrante del presen-

te atto ed in esecuzione dei già richiamati atti, i suindicati comparenti stipu-

lano e convengono quanto segue:---

ART. 1) – Il Comune di Sant'Agnello, come sopra rappresentato, dà e con-

cede allo Studio Legale Avv. ERIK FURNO, che accetta, il servizio di assi-

stenza legale relativo al contenzioso tributario, in sede giudiziale e stragiudi-

ziale, con relativo patrocinio e costituzione in giudizio, in ogni ordine e grado, fino alla definizione giurisdizionale dei contenziosi, anche quando la conclusione dovesse andare oltre l'arco di vigenza temporale del rapporto contrattuale.

ART. 2) - Lo Studio legale con il presente atto legalmente e formalmente si impegna:

1. a costituirsi innanzi all'Autorità giudiziaria, in nome e per conto del Comune di Sant'Agnello ed a seguire l'iter del giudizio sino alla conclusione dello stesso;

2. a fornire, in ordine ai giudizi pendenti, il proprio motivato parere circa la convenienza e l'opportunità di esperire ulteriori gradi di giudizio nonché circa l'utilità per l'Ente a proseguire l'iter processuale laddove si ravvisi il venir meno dell'interesse nella causa ovvero la convenienza a transigere la lite; la facoltà di transigere resta riservata all'amministrazione, mentre allo Studio Legale spetta il compito di prospettare le soluzioni risolutive più favorevoli per l'Ente e la predisposizione dello schema di transazione;-

3. a notificare il Comune di ogni circostanza ritenuta rilevante ai fini del giudizio inviando copia dei principali atti compresi i verbali di causa.

Lo Studio legale sopra costituito dichiara formalmente di impegnarsi ad accettare, con la dovuta deontologia professionale, tutti gli incarichi che il Comune andrà a conferirgli per la difesa giudiziale in vertenze attive o passive in materia tributaria, nonché a rilasciare pareri legali sulle medesime

materie, per iscritto, qualora richiesti dall'Ente anche non necessariamente connessi a giudizi in corso.

La difesa e la rappresentanza in ciascun giudizio saranno disposte con apposita determinazione del responsabile dell'ufficio Contenzioso.

Art. 3) – Lo Studio Legale si impegna a rimettere al Comune, per il tramite dell'ufficio Contenzioso, copia delle memorie difensive che saranno prodotte in giudizio e a tenere informato lo stesso, per iscritto, su ogni sviluppo della controversia, nonché a presenziare, quando richiesto, alle riunioni presso gli uffici comunali.

Lo stesso dovrà inoltre curare l'aggiornamento costante di una rubrica informatica/scadenziario, a disposizione dell'Ufficio Contenzioso, con l'indicazione delle vertenze in corso e brevi note sull'andamento delle stesse.

ART. 4) – L'attività è prestata dallo Studio Legale senza vincoli di subordinazione, senza inserimento nell'attività organizzativa del Comune, senza obblighi di osservanza di orario di ufficio e senza facoltà di utilizzare personale comunale per incombenze di qualsiasi natura.

ART. 5) - A far data dalla firma del presente atto lo Studio Legale si impegna ad agire nell'esclusivo interesse del Comune, a non assumere la rappresentanza di soggetti portatori di interessi contrapposti, a non proporre qualsiasi azione legale in favore di terzi contro il Comune di Sant'Agnello per tutta la durata del rapporto contrattuale ed a porre in essere tutto quanto di sua competenza e scienza per la diligente e zelante tutela del Comune, senza lasciare intentata alcuna procedura.

ART. 6) – Tutta la corrispondenza tra l’Ente e lo Studio Legale avverrà trami-

te pec ai seguenti indirizzi:

contenzioso.santagnello@asmepec.it

studiolegale.furno@tin.it

ART. 7) – Lo Studio Legale si impegna a garantire la presenza personale

presso la sede comunale per almeno un giorno alla settimana (giorno ed

orario che verranno concordati con il responsabile del servizio Contenzioso

del Comune).

ART. 8) – La durata della presente scrittura privata è stabilita in mesi 12

(dodici) con decorrenza dalla data di stipula della stessa e termine alla sca-

denza senza ulteriore avviso o comunicazione.

ART. 9) – Il corrispettivo economico per l’espletamento del servizio è fissato

in € 10.000,00 (euro diecimila/00) da intendersi comprensivi di spese, IVA e

CPA.--.

Nell’importo sopra indicato è ricompreso anche ogni spesa che sarà soste-

nuta dallo Studio legale, che, pertanto, non avrà diritto ad alcun rimborso ad

accezione alle spese relative all’iscrizione a ruolo.

Il corrispettivo sarà erogato in rate trimestrali posticipate, calcolate in dodici-

cesimi dell’importo annuale, previa presentazione di apposite fatture elettro-

niche, a decorrere dal trimestre successivo a quello della sottoscrizione

della presente convenzione. Le citate fatture, emesse conformemente a

quanto previsto dal Decreto MEF 3 aprile 2013, n. 55. dovranno contenere il

riferimento alla presente scrittura privata, il dettaglio delle prestazioni svolte,

il C.F. dell'Ente: 82007930637 – P.IVA dell'Ente: 03249541214 – il codice

univoco dell'ufficio: NUEGEJ e dovranno essere intestate ed inviate al Co-

mune al seguente indirizzo di posta elettronica:

f.e.santagnello@asmepec.it

L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dall'Ente secondo le norme contrattuali e bonificato sul seguente conto corrente dedicato:

ART. 10) – Lo Studio Legale, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, lo Studio Legale potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, lo Studio Legale potrà sospendere e/o ritardare le attività previste nel presente atto; qualora lo Studio Legale si rendesse inadempiente a tale obbligo, il rapporto contrattuale potrà essere risolto di diritto.--

ART. 11) – Lo Studio Legale, in attuazione di quanto previsto all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., con la presente convenzione assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste italiana SpA, dedicati.

Lo Studio Legale dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SpA.—

ART. 12) – Lo Studio Legale prende atto dell’esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62 del 16/04/2013 (di seguito “Codice”) e si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti. A tal fine si dà atto che il Codice è reperibile nella Sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Sant’Agnello e che il competente ufficio ha trasmesso una copia allo Studio Legale che si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte. La violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto dello Studio Legale assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte, il Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione della scrittura privata senza che allo Studio Legale spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo”.—

ART. 13) - Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, lo Studio Legale - sottoscrivendo la presente scrittura privata – attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o auto-

nomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.—

ART. 14) – Lo Studio Legale produce polizza di assicurazione professionale n. _____ emessa dalla Società _____ con copertura sino ad € 100.000,00 per tutta la durata dell'affidamento.

ART. 15) – Il Comune, a sua discrezione, potrà affidare la difesa dell'Ente per specifiche controversie ad altri Studi Legali, ovvero affiancare allo Studio Legale altri professionisti in relazione alla particolare complessità della vertenza ovvero in tutte le ipotesi di incompatibilità dello Studio Legale aggiudicatario, con assunzione dei relativi oneri finanziari e senza che lo Studio Legale possa eccepire alcunchè al riguardo.

ART. 16) – Allo Studio Legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato salvi casi del tutto eccezionali che dovranno essere comunicati all'Ente e ad eccezione degli atti di mero adempimento.

ART. 17) - Il responsabile dell'ufficio Contenzioso del Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto con preavviso di dieci giorni mediante lettera raccomandata AR in tutti i casi di inadempimento della prestazione, anche in relazione alle scadenze processuali, nonché in caso di accertata esecuzione della prestazione senza la diligenza e la perizia richieste. Allo Studio Legale sarà concesso un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Sarà dovuto un compenso proporzionale all'opera svolta fino alla data della risoluzione, fatta salva l'eventuale azione per il risarcimento di danni cagionati all'Ente.

ART. 18) – Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente scrittura privata, sarà competente il Tribunale di Torre Annunziata.

ART. 19) – Il presente atto, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 131/86, a registrazione fiscale in caso d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del precitato DPR.

L'imposta di bollo è assolta con il deposito da parte del professionista delle marche da bollo con i seguenti numeri seriali:

e la successiva apposizione delle stesse sulla copia cartacea del presente disciplinare depositata agli atti d'ufficio.

Il presente atto viene letto e sottoscritto digitalmente in segno di accettazione e l'originale viene archiviato nella D.B. del Comune alla sezione "scritture private".

IL SEGRETARIO COMUNALE

LO STUDIO LEGALE